COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)
Settore Affari Generali, Cultura e Tributi
Piazza B. D'Arezzo n. 33 – 84016 Pagani (SA) – tel. 081 3240111 – PEC: affarigenerali@pec.comunepagani.it

COMUNE DI PAGANI — Provincia di Salerno

Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle associazioni e delle libere forme associative

Approvato con Delibera Commissariale con i poteri di Consiglio comunale n.90 del 29/10/2026

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il Comune di Pagani riconosce e valorizza le libere forme associative ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 25, 26 e 27 dello Statuto comunale, degli artt. 2, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come risorsa per la comunità locale.

2. Il presente Regolamento istituisce l'Albo comunale delle associazioni e delle libere forme associative e ne disciplina l'iscrizione, la tenuta, l'aggiornamento, la pubblicità e la cancellazione, nonché le forme di partecipazione e di raccordo tra le associazioni iscritte, la Consulta cittadina e l'Amministrazione.

3. Il Regolamento persegue la conoscenza e la visibilità della rete associativa locale, la semplificazione dei rapporti con l'Amministrazione, la trasparenza e il collegamento dell'Albo alla programmazione partecipata e alla co-progettazione.

Art. 2 — Natura dell'Albo

1. L'Albo è un elenco pubblico, tenuto in forma digitale e consultabile sul sito istituzionale, a fini di conoscenza, partecipazione e semplificazione.

2. L'iscrizione all'Albo non sostituisce né condiziona l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o ad altri registri previsti dalla legge, e non è requisito di legittimità per lo svolgimento dell'attività associativa.

3. L'iscrizione non costituisce accreditamento, abilitazione o preferenza nelle procedure di amministrazione condivisa e di affidamento, che restano disciplinate dall'art. 13.

Art. 3 — Sezioni dell'Albo

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni, in relazione all'attività prevalente:

a) sezione A — organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo settore, con attività nei settori sociale, sociosanitario, della solidarietà e dell'inclusione;

b) sezione B — attività culturali, musicali, teatrali, artistiche, di tutela delle tradizioni civili e religiose locali e di promozione del territorio;

c) sezione C — attività sportive, ricreative e del tempo libero;

d) sezione D — tutela dell'ambiente, protezione civile e cura dei beni comuni;

e) sezione E — istruzione, giovani, pari opportunità e cittadinanza attiva.

2. Un soggetto è iscritto alla sezione dell'attività prevalente e può chiedere l'annotazione in ulteriori sezioni per le attività secondarie.

3. Il Responsabile del Settore può proporre alla Giunta Comunale, con atto motivato, la modifica delle sezioni, quando lo richiedano l'evoluzione del quadro normativo o la composizione della rete associativa.

Art. 4 — Soggetti ammessi e requisiti

1. Possono essere iscritti le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le cooperative sociali e gli altri enti di natura privata che:

a) abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale, ovvero operino stabilmente in favore della comunità locale, anche mediante una sezione o un'articolazione locale di organizzazioni di più ampia dimensione;

b) non perseguano scopo di lucro e prevedano nello statuto o nell'atto costitutivo l'assenza di distribuzione degli utili;

c) siano retti da un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche associative;

d) svolgano attività riconducibile a una delle sezioni dell'art. 3 e conforme ai principi della Costituzione e dello Statuto comunale;

e) abbiano svolto attività da almeno sei mesi, salvo i soggetti di nuova costituzione di iniziativa giovanile, per i quali è sufficiente l'atto costitutivo.

2. Gli enti iscritti al RUNTS lo dichiarano e ne indicano la sezione; gli enti sportivi dilettantistici indicano l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive

dilettantistiche. Per la sezione A l'iscrizione al RUNTS è requisito, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

3. La forma giuridica prescelta e l'organizzazione interna non costituiscono, di per sé, causa di esclusione.

Art. 5 — Esclusioni

1. Non possono essere iscritti i partiti e i movimenti politici, le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini e le associazioni professionali, i soggetti con finalità di lucro e quelli che perseguano finalità contrarie alla Costituzione o alla legge.

2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere iscritti limitatamente alle attività culturali, sociali ed educative, con esclusione delle attività di culto.

3. L'iscrizione non comporta la verifica delle condizioni di legalità richieste per la concessione di benefici, che sono accertate in quella sede ai sensi del regolamento comunale sui contributi, sulle sovvenzioni, sui sussidi e sul patrocinio.

TITOLO II — PROCEDIMENTO

Art. 6 — Domanda di iscrizione

1. La domanda è presentata dal legale rappresentante, con la modulistica approvata dal Responsabile del Settore, tramite il portale dell'Albo o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, e può essere proposta in qualunque momento dell'anno.

2. Alla domanda sono allegati: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) per le articolazioni locali di organizzazioni di più ampia dimensione, lo statuto dell'organizzazione e il documento che attesta l'affiliazione; c) una breve relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno o, per i soggetti di recente costituzione, dalla costituzione; d) l'ultimo bilancio o rendiconto disponibile, se approvato; e) l'indicazione dei recapiti e dei dati essenziali per la pubblicazione.

3. L'Amministrazione non richiede documenti già in suo possesso, secondo l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti già iscritti all'Albo comunale delle associazioni, istituito ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per la concessione di contributi, altre utilità economiche e patrocinio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 ottobre 2006, non ripresentano la documentazione già acquisita.

Art. 7 — Istruttoria e iscrizione

1. L'istruttoria è svolta dal Servizio individuato dal Responsabile del Settore, che verifica la completezza della domanda e il possesso dei requisiti. Se la domanda è incompleta, il Servizio chiede una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine di quindici giorni.

2. Il Responsabile del Settore dispone l'iscrizione con determinazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Dalla richiesta di integrazioni il termine è sospeso fino alla ricezione della documentazione o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato; se le integrazioni non pervengono, si procede ai sensi del comma 3.

3. Prima del rigetto è comunicato all'interessato il preavviso dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; il rigetto è motivato e comunicato per iscritto.

4. L'iscrizione ha effetto dalla data della determinazione.

Art. 8 — Conferma annuale e variazioni

1. Ogni soggetto iscritto conferma entro il 31 gennaio di ciascun anno, con dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, che i requisiti sono invariati e che lo statuto non ha subito modificazioni, ovvero comunica le modificazioni allegando la relativa documentazione, e trasmette una breve relazione sull'attività dell'anno precedente.

2. Le variazioni dei dati essenziali (denominazione, sede, legale rappresentante, statuto) sono comunicate entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

3. Il Servizio può in ogni momento richiedere la documentazione che attesti il permanere dei requisiti.

Art. 9 — Sospensione e cancellazione

1. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile del Settore, previa comunicazione all'interessato con termine di dieci giorni per le osservazioni, quando: a) l'ente ne faccia richiesta; b) si sia sciolto o abbia cessato l'attività; c) abbia perso uno dei requisiti; d) non abbia effettuato la conferma annuale entro sessanta giorni dall'invito del Servizio.

2. In caso di accertamento in corso sul possesso dei requisiti, l'iscrizione può essere sospesa fino alla conclusione dell'accertamento, per non oltre novanta giorni.

3. La cancellazione non preclude una nuova iscrizione, quando i requisiti siano nuovamente posseduti.

Art. 10 — Pubblicità e Albo digitale

1. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata, con l'indicazione per ciascun soggetto di denominazione, sezione, sede, ambito di attività e recapito istituzionale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; non sono pubblicati dati personali non necessari, in particolare i dati anagrafici dei rappresentanti.

2. Il Servizio provvede all'aggiornamento tempestivo del portale e alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco aggiornato e dei moduli.

3. Il Responsabile del Settore promuove, con i Servizi informatici, l'attivazione e l'interoperabilità del portale e, con il Servizio comunicazione, un'iniziativa di informazione rivolta alle associazioni del territorio e di accompagnamento alla prima iscrizione.

TITOLO III — RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Art. 11 — Partecipazione e consultazione

1. I soggetti iscritti possono presentare istanze, proposte e osservazioni all'Amministrazione, che risponde per iscritto, a cura del Responsabile competente, entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'Amministrazione, nei procedimenti e nei programmi che riguardano un ambito di attività, può consultare i soggetti iscritti alla sezione corrispondente.

Art. 12 — Forme di sostegno

1. I soggetti iscritti possono richiedere i benefici previsti dal regolamento comunale sui contributi, sulle sovvenzioni, sui sussidi e sul patrocinio, nei modi e alle condizioni ivi stabiliti.

2. L'iscrizione all'Albo non è requisito per l'accesso ai benefici; per i soggetti iscritti vale la semplificazione documentale dell'art. 8, comma 3, del regolamento sui contributi.

Art. 13 — Amministrazione condivisa

1. Per l'attivazione di forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzioni con gli enti del Terzo settore, ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Amministrazione adotta procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, aperte a tutti gli enti che ne abbiano titolo, iscritti o meno all'Albo.

2. L'Albo costituisce lo strumento di conoscenza e di comunicazione con la rete associativa e può essere utilizzato per dare notizia degli avvisi e per la

costituzione dei tavoli di programmazione partecipata, senza che l'iscrizione conferisca titoli di preferenza o di esclusività.

3. Gli atti di indirizzo sulla programmazione partecipata sono adottati dalla Giunta Comunale; le procedure e gli atti di gestione sono adottati dal Responsabile competente.

Art. 14 — Raccordo con la Consulta cittadina delle ODV e delle APS

1. Restano ferme l'istituzione della Consulta cittadina delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e il relativo regolamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22 novembre 2019, che disciplinano la composizione, le funzioni e il funzionamento della Consulta. Il presente Regolamento non li modifica.

2. La sezione A dell'Albo e il Registro unico territoriale del Terzo settore tenuto dalla Consulta (art. 2 del relativo regolamento) sono raccordati: la domanda di iscrizione all'Albo vale anche come richiesta di adesione alla Consulta, se l'interessato ne ha i requisiti e lo dichiara, con un'unica istruttoria; il Servizio e la Consulta si scambiano gli aggiornamenti e le cancellazioni.

3. Per la composizione, le funzioni e il funzionamento della Consulta prevale il suo regolamento; per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione nell'Albo prevale il presente Regolamento.

Art. 15 — Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con informativa pubblicata sul portale; il titolare è il Comune e i dati sono conservati per la durata dell'iscrizione e per i termini di conservazione degli atti amministrativi.

Art. 16 — Monitoraggio

1. Il Responsabile del Settore rileva annualmente il numero dei soggetti iscritti, per sezione, le iniziative di partecipazione promosse e il grado di soddisfazione dei soggetti iscritti, mediante questionario, e ne riferisce alla Giunta Comunale con la relazione annuale.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 — Prima costituzione dell'Albo

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore il Responsabile del Settore approva con propria determinazione l'avviso per la prima costituzione dell'Albo, con la modulistica e i criteri di accreditamento, di trasparenza e di aggiornamento periodico, e lo pubblica sul sito istituzionale e con le forme di comunicazione adeguate.

2. I soggetti già iscritti all'Albo comunale delle associazioni, istituito ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 ottobre 2006, sono invitati, con l'avviso, a confermare l'iscrizione entro novanta giorni dalla pubblicazione; in mancanza, sono cancellati dall'Albo con le modalità dell'art. 9.

3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'istituzione e la tenuta dell'Albo sono disciplinate esclusivamente da esso, a prescindere dall'ordine di approvazione del regolamento comunale sui contributi, sulle sovvenzioni, sui sussidi e sul patrocinio.

Art. 18 — Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e della legge n. 241/1990.

2. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di tale termine. È inoltre pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente».